COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030);

D'INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13);

MARTINAT ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62);

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali (134);

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152);

IANNIELLO: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294);

PAG.

ARISIO ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile (482);

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (517);

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628);

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi (704);

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale (729);

FERRARI MARTE: Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (786);

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative (1005) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente, Relatore* . 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

ARISIO LUIGI 8, 9

BIANCHI FORTUNATO 9, 10

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 8, 9, 10, 11

FERRARI MARTE 6, 7, 8, 9, 11

PALLANTI NOVELLO 6, 7

RICOTTI FEDERICO 7

SANFILIPPO SALVATORE 8, 10, 11

La seduta comincia alle 11,10.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, i deputati Birardi, Degennaro, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Pochetti e Scotti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Trebbi, Artese, Riccardi, Ravasio, Ciancio e Cazora.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030) e delle proposte di legge di iniziativa popolare: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13); Martinat ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62); Bozzi ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali (134); Bubbico ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152); Ianniello: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294); Arisio ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile (482); Mazzotta ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (517); Belluscio ed altri: Modifiche dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628); Formica ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi (704); Montessoro ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale (729); Ferrari Marte: Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (786); Trantino ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative (1005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali »; e delle proposte di legge di iniziativa popolare: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi »; e di iniziativa dei deputati Martinat ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi »; Bozzi ed altri: « Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali »; Bubbico ed altri: « Norme in materia di dirigenti e quadri »; Ianniello: « Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile »; Arisio ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile »; Mazzotta ed altri: « Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile »; Belluscio ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi »; Formica ed altri: « Disposizioni in materia di rapporto di lavoro con riferimento ai quadri intermedi »; Montessoro ed altri: « Definizione della nozione di quadro

intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale »; Ferrari Marte: « Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile »; Trantino ed altri: « Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative ».

Avverto che la Commissione dovrà in questa seduta procedere alle votazioni in linea di massima degli emendamenti presentati, ai soli fini del loro invio alla Commissione Affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere. Avverto, altresì, che gli emendamenti da me presentati in qualità di relatore sono presentati a nome della maggioranza e si ispirano sia al parere proposto (e non votato) dalla I Commissione il 1° agosto scorso, sia al disegno di legge governativo.

Gli emendamenti, presentati al testo del Comitato ristretto, sono i seguenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

L'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2095. — Inquadramento professionale dei prestatori di lavoro. L'inquadramento professionale dei prestatori di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ».

1. 1.

RICOTTI.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa.

Salvo diversa esplicita disposizione, ai lavoratori di cui al primo comma si applicano le normative riguardanti la categoria degli impiegati.

2. 1.

RICOTTI, SANFILIPPO.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: La qualifica di quadro è attribuita al prestatore di lavoro *con le seguenti*: La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro.

2. 2.

IL RELATORE.

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: corrispondente, *aggiungere la seguente*: elevata.

2. 3.

IL RELATORE.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

I prestatori di lavoro di cui all'articolo 2 hanno diritto all'aggiornamento professionale. I contratti collettivi di lavoro provvedono a specificarne i contenuti, anche con riferimento alle diversità dei compiti svolti, e a disciplinarne l'esercizio.

3. 1.

RICOTTI, SANFILIPPO.

All'articolo 3, sopprimere il comma 3.

3. 2.

IL RELATORE.

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 5, sostituire le parole: entro 180 giorni, *con le seguenti*: entro un anno.

5. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 5, sostituire le parole: con le parti interessate *con le seguenti*: attraverso la contrattazione collettiva.

5. 2.

RICOTTI, SANFILIPPO.

All'articolo aggiuntivo 5. 01 del relatore, sostituire la parola: quadri *con le seguenti*: lavoratori dipendenti.

0. 5. 01. 1.

RICOTTI, SANFILIPPO.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

5. 01.

IL RELATORE.

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1.

IL RELATORE.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.

6. 01.

IL RELATORE.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*ter*.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che sia avvenuta non in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.

6. 02.

IL RELATORE.

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

IL RELATORE.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

IL RELATORE.

Dichiaro inammissibile l'emendamento Ricotti 1. 1, essendo già stato respinto nella seduta del 25 luglio scorso.

NOVELLO PALLANTI. Ne prendo atto, signor presidente, e preannuncio che ne formulerò immediatamente un altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Pallanti ha presentato il seguente nuovo emendamento al testo del Comitato ristretto:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è soppresso ».

1. 2.

MARTE FERRARI. Ritengo che non siano più presentabili emendamenti all'articolo 1, che è già stato votato definitivamente!

PRESIDENTE. Onorevole collega, le ricordo che finora sono stati votati emendamenti solo in linea di massima. Nell'ultima seduta la Commissione aveva adottato come testo-base il testo elaborato dal Comitato ristretto, con alcuni emendamenti, approvati in linea di massima in quanto necessitavano del parere della I Commissione, ma non si è mai proceduto alla votazione degli articoli. Quindi, in questa sede possono essere proposti nuovi emendamenti, anche se non possono essere ripresentati quelli già respinti.

MARTE FERRARI. Non credo che questa conclusione sia giusta. Noi abbiamo adottato come testo-base il testo del Comitato ristretto, abbiamo discusso su quegli articoli e ad essi sono stati presentati emendamenti che a loro volta, quando approvati, hanno modificato l'articolato. Esaminando tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, e poi passando all'articolo successivo, abbiamo implicitamente approvato l'articolo 1, che già nella scorsa seduta, a mio giudizio, avrebbe dovuto essere votato. In quell'occasione lei, signor presidente, ha detto che sono state approvate in linea di massima le modifiche al testo del Comitato ristretto, ciò che di fatto comporta approvazione dell'articolo 1: se tornassimo indietro, finiremmo con il non capire più quando si esaurisce la discussione su un certo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Marte Ferrari, noi non abbiamo mai approvato l'articolo 1 e non avremmo potuto farlo perché, ripeto, era necessario acquisire il parere della Commissione Affari costituzionali, abbiamo invece votato gli emendamenti. La faccio inoltre presente che non esistono, nel nostro ordinamento, votazioni di fatto.

MARTE FERRARI. Non capisco allora quale sia il senso delle nostre votazioni: se gli emendamenti vengono respinti, il testo deve considerarsi accettato e non si può tornare indietro.

PRESIDENTE. Il fatto di respingere un emendamento preclude la possibilità di ripresentarlo, ma non di presentarne altri diversi. Anche qualora arrivassimo alla definizione di un testo sul quale la I Commissione esprimesse il suo parere favorevole, ciò non precluderebbe la presentazione di ulteriori, nuovi emendamenti.

MARTE FERRARI. Io sostengo che il testo dell'articolo 1 da inviare alla I Commissione non può più essere modificato: eravamo passati all'esame dell'articolo 2, dunque non possiamo tornare indietro! È chiaro che quando saremo in sede di esame definitivo potranno essere presentati tutti gli emendamenti che si vorranno, ma ora ciò sarebbe contraddittorio!

NOVELLO PALLANTI. Quando abbiamo espresso la nostra approvazione di massima a questo testo, abbiamo anche manifestato riserve sul contenuto di diversi articoli, riserve che significavano riserva di proposte emendative. Oggi siamo nuovamente di fronte ad emendamenti che devono essere trasmessi alla Commissione Affari costituzionali; a questo punto, è legittimo che tutti gli emendamenti che non siano stati già respinti possano essere posti in votazione e, se approvati, inviati a quella Commissione venendosi a configurare un testo diverso da quello posto a base della discussione. Questa discussione, pertanto, non ha per me altro significato che quello di una perdita di tempo, esorto quindi il presidente a procedere.

PRESIDENTE. Procediamo ora nell'esame degli emendamenti.

MARTE FERRARI. Con l'emendamento Pallanti 1. 2 si tende alla soppressione totale della distinzione delle categorie dei dirigenti, degli impiegati e degli operai, e si creerebbe pertanto una situazione di vuoto e, in mancanza di ogni riferimento, si rimanderebbe a quanto viene pattuito nei contratti di lavoro.

Tutti conosciamo le difficoltà inerenti, specie in questo momento, alla stipulazione e all'applicazione dei contratti di lavoro. Non abbiamo ancora attuato gli articoli 39 e 40 della Costituzione, in base ai quali dare valore generale alle pattuizioni. Ciò si è verificato per lasciare libera iniziativa nelle lotte sindacali, nello sciopero e nella stipulazione dei contratti, tuttavia credo non sia opportuno approvare questo emendamento ed è necessario invece valutare bene le conseguenze di una sua eventuale approvazione.

NOVELLO PALLANTI. Le osservazioni formulate dall'onorevole Marte Ferrari hanno un loro fondamento, anche se non condividiamo il modo in cui si vuol riscrivere l'articolo 2095, dal momento che la contrattazione collettiva ha di fatto già dato una sistemazione alle varie categorie professionali. Siamo convinti che sarebbe un profondo errore cristallizzare la situazione disciplinata dal codice civile, ignorando che nel momento presente sono in atto trasformazioni profonde nelle figure professionali, giacché si finirebbe col cristallizzare qualcosa che è invece in continuo movimento ed evoluzione.

In ogni caso, poiché l'argomento, a nostro giudizio, è degno di attenzione, ritiriamo l'emendamento riservandoci di approfondire la materia per ripresentarlo, se lo riterremo opportuno.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti all'articolo 2. Vorrei illustrare brevemente i due emendamenti che ho presentato come relatore. Il primo consiste nella sostituzione delle parole: « la qualifica di quadro è attribuita al prestatore di lavoro », con le parole: « la categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro ». Credo che dal punto di vista legislativo l'espressione sia più corretta, dovendo il legislatore stabilire da chi sia costituita la categoria e non a chi debba essere attribuita la qualifica; si tratta di un miglioramento rispondente, oltretutto, alle regole indicate dalla Commissione affari costituzionali, per cui nella redazione della legge non bisogna procedere ad alcun riconoscimento di carattere sindacale. Con il secondo emendamento, si aggiunge al primo comma, dopo la parola « corrispondente », la parola « elevata », in tal modo ho inteso ottemperare alle indicazioni fornite dalla Commissione affari costituzionali, in base alle quali si afferma che la elevata autonomia, e non la professionalità, costituisce un elemento caratterizzante dei « quadri ».

Poiché l'emendamento presentato dal gruppo comunista esprime una impostazione più ampia, invito i presentatori a ritirarlo.

FEDERICO RICOTTI. Prendiamo atto di questa riformulazione, che in qualche modo modifica in senso migliorativo l'articolo e ritiriamo il nostro emendamento 2. 1 in questa sede riservandoci di ripresentarlo, se lo riterremo opportuno, nel prosieguo dei lavori.

MARTE FERRARI. Vorrei far osservare solo che non esiste la categoria dei dirigenti. Pertanto, ritengo che potremmo approvare l'emendamento proposto dagli onorevoli Ricotti e Sanfilippo solo nel caso in cui modificassero la dizione e, invece del termine « categoria », usassero l'espressione: « i profili professionali ». Non ritengo, comunque, opportuno formalizzare questa mia osservazione, e penso sia sufficiente sottoporla alla riflessione dei colleghi.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il provvedimento che stiamo esaminando è quanto mai complesso; quanto al mio emendamento, l'onorevole Marte Ferrari saprà che esso è stato concordato con il Governo, che inizialmente aveva pro-

posto una dizione diversa. L'attuale testo si colloca anche in modo corretto rispetto all'articolo 2095 del codice civile.

LUIGI ARISIO. Vorrei invitare i colleghi a non intimorirsi usando il termine « categoria » perché esso già esiste in tutti i settori produttivi e non solo in questi. Per altro, il Governo ha sostituito il termine « qualifica » con il termine « categoria » per rispondere in modo più esteso ad una esigenza che ormai si è posta con lo stratificarsi dei vari tipi di operatori produttivi nel paese. D'altronde, anche la categoria dei « quadri » è costituita da prestatori di lavoro, elemento che nel testo in discussione viene riconfermato.

Successivamente si parla anche – è importante non dimenticarlo – di contrattazione collettiva: ma è evidente che l'uso del termine categoria, che esprime un concetto più ampio rispetto al termine « qualifica », non urta con la fattispecie delineata dall'articolo 2095 del codice civile.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole agli emendamenti 2. 2 e 2. 3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 2. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 3.

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 3.

L'emendamento 3. 2, da me presentato in qualità di relatore, propone la soppressione del terzo comma dell'articolo, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione Affari costituzionali, in base alle quali qualsiasi tipo di riconoscimento delle associazioni implicitamente risulta di natura sindacale. Tuttavia, mi sembra importante confermare ancora una volta, in questa sede, il fatto che la Commissione all'unanimità ha sempre sostenuto di non voler dare alcun riconoscimento sindacale alle associazioni dei « quadri ».

SALVATORE SANFILIPPO. Malgrado l'illustrazione, testè svolta dal presidente, dell'emendamento soppressivo di un comma dell'articolo 3, il gruppo comunista ritiene che non sia stata completamente ottemperata l'indicazione della Commissione Affari costituzionali, poiché si tende ad individuare un compito specifico alle associazioni professionali dei « quadri », il che ci pare inopportuno. Siamo piuttosto dell'avviso che sia necessario garantire ai « quadri » il diritto alla formazione professionale.

Pur riconfermando le nostre perplessità in ordine all'emendamento 3. 2, presentato dal relatore, ritiriamo tuttavia il nostro emendamento 3. 1.

MARTE FERRARI. Potremmo dire che l'articolo 3, sia al primo che al secondo comma, riguarda competenze delle regioni. Poiché non è stato presentato alcun emendamento, io direi che sarebbe opportuno sopprimere il riferimento alla formazione professionale dei « quadri », che è affidata, appunto, alle regioni, le quali eventualmente potrebbero delegare l'attività all'impresa. Propongo pertanto la soppressione delle parole « e della formazione professionale dei quadri »: si tratta di associazioni volontarie che, se costituite, possono svolgere anche questo compito, ma tenendo presente che la formazione professionale resta di competenza delle regioni.

PRESIDENTE. Anche questo è stato un punto lungamente discusso: non è che con questa formulazione si voglia riconoscere una competenza esclusiva dei « quadri », il discorso è da intendere nel senso che i « quadri », oltre all'attività organizzativa in sé, possono, volendo, svolgere anche quella di formazione professionale. Ciò non significa affatto il riconoscimento di una sorta di esclusiva, tale per cui essi diventino unico interlocutore

della regione. Il testo dice che essi hanno « facoltà » di svolgere tale attività, ciò che vuol dire porre un limite alle loro possibilità interne all'azienda.

MARTE FERRARI. Non si tratta di un diritto, mentre la dizione « facoltà », vuol dire riconoscere implicitamente un diritto.

LUIGI ARISIO. Io ho già fatto alcuni rilievi in sede di Comitato ristretto, ma mi rendo conto che man mano che si esamina il contenuto dei nuovi articoli 3 e 4, altri interrogativi si pongono, molte ambiguità possono nascere e, anziché fare chiarezza, si rischia di complicare ancora di più la normativa. Mi riferisco proprio a ciò che è stato ora sottolineato, cioè alla frase: « hanno facoltà di svolgere nell'ambito dell'azienda tutte le funzioni utili » e così via. Mi chiedo – e questo è solo il primo di molti interrogativi – in che cosa consista questa facoltà: se si debba prevedere una sorta di diritto sindacale, ore che possono essere dedicate a tutte le funzioni utili allo svolgimento delle attività associative e di formazione, se si debba altresì prevedere a questo scopo che una sede sia fornita dall'azienda, se debba essere organizzato nell'ambito delle ore di lavoro lo svolgimento di una attività che vada al di là della prestazione retribuita.

Altro problema posto dall'onorevole Marte Ferrari è quello della formazione professionale dei « quadri ». Concordo con lui nel dire che l'attuale formulazione fa sorgere dei dubbi in ordine alla possibilità di organizzare all'interno dell'azienda corsi per la formazione professionale dei « quadri », inoltre ritengo che l'articolo 3 abbia profonde conseguenze anche sull'articolo 4; per questi motivi, esso merita un maggiore approfondimento e quindi, se fosse proceduralmente possibile, chiederei l'accantonamento dell'articolo 3 ed un rinvio del suo esame al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che l'unico emendamento presentato all'articolo 3 è quello soppressivo del terzo comma, mentre al primo e al secondo comma non è stato presentato alcun emendamento. Ciò potrebbe anche essere interpretato come riserva di farlo in un momento successivo.

FORTUNATO BIANCHI. Dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi Marte Ferrari ed Arisio, credo che si potrebbe uscire dall'*impasse* che si è determinata attraverso una interpretazione formale del relatore, che figuri a verbale e valga come interpretazione autentica di questa disposizione, a meno che, dopo aver conosciuto il parere della Commissione Affari costituzionali, non si possa apportare al testo, in sede di approvazione definitiva, qualche ulteriore precisazione.

MARTE FERRARI. Intendo esprimere il mio voto favorevole all'emendamento 3. 2 del relatore.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 2 del relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento del relatore 4. 1. Anch'esso vuole evitare ogni dubbio sulle facoltà delle associazioni professionali.

MARTE FERRARI. Noi siamo favorevoli a questo emendamento.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 4. 1.

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 5.

L'emendamento del relatore 5. 1 tende a portare la durata del periodo transitorio da 180 giorni ad un anno, essendosi giudicato troppo breve il termine inizialmente stabilito.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 5. 1 del relatore.

(*È approvato*).

FEDERICO RICOTTI. Vorrei chiarire i motivi del mio emendamento 5. 2: se il testo fosse approvato nella sua redazione attuale risulterebbe compromessa la stessa contrattazione collettiva. Infatti, inizialmente si richiama l'esigenza di demandare ad essa la definizione della categoria dei « quadri », ma nella fase applicativa si rinvia alle parti interessate, ciò che diventerebbe causa di contenziosi infiniti, poiché ognuno si sentirebbe in diritto di rivendicare per sé l'attribuzione della qualifica. Ci sembra che l'emendamento da noi proposto garantisca una impostazione molto più razionale e prospetti perciò rischi di contenzioso ridotti, facendo salvi gli aspetti sostanziali della contrattazione collettiva.

MARTE FERRARI. Sono favorevole all'emendamento Ricotti 5. 2.

FORTUNATO BIANCHI. Poiché l'intero testo di quella legge si richiama alla contrattazione collettiva, ritengo giusta una predeterminazione di questo criterio.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ricotti 5. 2.

(*È approvato*).

Passiamo al subemendamento Ricotti 0. 5. 01. 1.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non sono concettualmente contrario al subemendamento, ma ritengo inopportuna la sua collocazione nell'ambito di una legge concernente i soli quadri intermedi.

SALVATORE SANFILIPPO. Credo sia opportuno riflettere su tale questione, anche partendo dalle motivazioni espresse dal relatore. È certamente vero che il testo al nostro esame riguarda i quadri intermedi, ma la norma che vorremmo inserire è attesa da tutto il mondo del lavoro. Limitare questo riconoscimento ai soli « quadri » significa creare una divisione profonda e dare l'impressione di voler escludere tutti gli altri lavoratori. Delle due l'una: o si risolve questo problema per tutti, o si accantona questo problema in attesa della approvazione di una legge organica. Diversamente, commetteremmo una ingiustizia, perciò invitiamo i colleghi a riflettere ancora e ad esprimere un voto favorevole.

FORTUNATO BIANCHI. Sono sensibile alla portata sociale del subemendamento del gruppo comunista, anche se non sono convinto dell'opportunità di inserirlo nel testo in esame. Pregherei, pertanto i colleghi del gruppo comunista di ritirare il subemendamento, con l'impegno di riprendere la materia in esso trattata quanto prima, magari addirittura ai margini della complessa discussione che si sta svolgendo in merito al disegno di legge n. 665, riguardante il collocamento e il mercato del lavoro. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di trasformare il subemendamento in un ordine del giorno, che potrebbe raccogliere anche le firme dei rappresentanti del gruppo democratico-cristiano.

Rinnovo ai colleghi l'invito a ritirare il subemendamento, sottolineando che ciò consentirebbe di non procedere ad un voto che potrebbe compromettere la giusta esigenza evidenziata dal gruppo comunista.

SALVATORE SANFILIPPO. Signor presidente, dichiaro di ritirare il nostro subemendamento (anche se permangono le nostre perplessità sul testo dell'articolo aggiuntivo 5. 01), auspicando che la questione possa essere approfondita in tempi brevi.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 5. 01 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'articolo 5. 01 del relatore.

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 6.

L'emendamento 6. 1, interamente soppressivo, da me presentato in qualità di relatore, si limita a ricollocare l'articolo 9 con un nuovo numero, in modo che risponda correttamente alla nuova sequenza normativa.

MARTE FERRARI. Il gruppo socialista è favorevole a questo emendamento.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 1 del relatore.

(*È approvato*).

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi 6. 01 e 6. 02.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole agli articoli aggiuntivi proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 6. 01 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6. 02 del relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 7. 1, interamente soppressivo dell'articolo 7, che ho presentato sempre in qualità di relatore.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 1 del relatore.

(*È approvato*).

Passiamo infine all'emendamento 8. 1, interamente soppressivo dell'articolo 8, che ho presentato in qualità di relatore.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 1 del relatore.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO